

Verbale n. 18 del 28/02/2019

III° Commissione

Alle ore 11,30 si riaprono i lavori di commissione alla presenza dei consiglieri Ingrassia Antonio, Cerniglia Filippo e Tripoli Roberta, che assume la carica di presidente, verbalizza la seduta il Geom. geom. Raffa Rosolino che assume la funzione di Segretario.

La commissione decide di proseguire i lavori con “ Modifica parte riguardante la tassa sui rifiuti (TARI) del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).”, si inizia con la lettura e il commento degli articoli in oggetto,

2^ modifica

In conseguenza di quanto stabilito dal regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018, inserire tra le riduzioni quella di cui all'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, il quale prevede che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”*

La modifica consiste nell'inserire dopo il quinto comma dell'articolo 40, il seguente comma 5 bis:

“ 5 bis. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della legge n.147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 6.11.2018 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.- Per l'anno di tassazione 2019 l'importo della riduzione di cui al presente comma verrà quantificato a consuntivo, alla fine dell'anno, e riportato in detrazione, come credito del contribuente, nell'avviso di pagamento TARI dell'anno 2020.-“

La riduzione del 30% è stata determinata tenendo conto che:

- l'art.9 del regolamento per la pratica del compostaggio domestico prevede che lo sgravio della parte variabile della tariffa deve essere congrua e proporzionale;
- la quota media di frazione umida/organica dei rifiuti che viene conferita al servizio di raccolta, e che con la pratica del compostaggio sarebbe invece oggetto di trattamento diretto da parte dell'utente, è di circa il 30%.-

Modifica art.41 del regolamento “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)”

Per i medesimi motivi riportati sopra nella parte relativa alla 1^ modifica dell'art.40, si rende necessario aumentare dal 30% al 60% anche l'analoga riduzione prevista dall'art.41 del regolamento per le utenze non domestiche ricadenti in “zone servite” dal servizio di raccolta dei rifiuti.-

La modifica consiste nel sostituire il primo comma dell'art.41 del regolamento con il seguente nuovo testo

- “ 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:*
- a) locali ed aree scoperte, ricadenti in “zone servite” dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%*
 - b) locali ed aree scoperte, ricadenti in “zone non servite” dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;”*

Valgono le stesse considerazioni espresse per la modifica dell'art.40 del regolamento, con la precisazione che l'aumento della riduzione in questione ammonta a circa euro 6.900,00 e riguarda circa 160 oggetti d'imposta.-


Dato atto che per quanto riguarda le riduzioni derivanti dal compostaggio locale (o compostaggio di prossimità) e dal compostaggio di comunità, di cui, rispettivamente, ai regolamenti approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n.14 e n.15 del 6.11.2018, si fa riserva di quantificare le riduzioni tariffarie con apposite ulteriori disposizioni regolamentari, dopo l'effettivo avvio e sperimentazione di tali particolari attività di trattamento dei rifiuti umidi/organici, atteso che, in ogni caso, l'applicazione dei benefici non potrà comunque avvenire prima dell'anno di tassazione 2020, in relazione a quanto stabilito dall'art.10 del regolamento per il compostaggio locale e dall'art.11 del regolamento per il compostaggio di comunità;


Visto l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, quale risulta modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n 448/2001 il quale stabilisce che: *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 25.1.2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Dato atto, infine, che sulla presente proposta deve essere acquisito pure il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n.7), del D.Lgs 267/2000, e s.m.i.;

Dopo una accurata discussione, alle ore 13,00 la commissione chiude i lavori e decide di autoconvocarsi per il giorno 05/03/2019 alle ore 14,30 come precedentemente comunicato.
Misilmeri li, 28/02/2019

Il Presidente


I Componenti


Il Segretario